

Polizia Municipale  
Servizio Polizia Municipale

**Classificazione:** N - 20130000004

Arezzo, 05/06/2013

**Provvedimento n. 1558**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI VETERINARIO E MANISCALCO PER N. 2 CAVALLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2013.**

**Il Direttore**


Premesso che il Comune di Arezzo, per lo svolgimento del servizio di Polizia Municipale a cavallo, istituito con deliberazione della giunta comunale n. 1.462 del 4.7.1995, dispone di due cavalli di proprietà comunale, ospitati a titolo gratuito presso il Centro Ippico di San Zeno;

Considerato che i suddetti animali hanno periodicamente necessità di cure veterinarie e dell'assistenza di un artigiano maniscalco per la ferratura e ripulitura degli zoccoli;

Dato atto che con precedente provvedimento dirigenziale n. 2.814 del 20.9.2011 era stato affidato incarico di lavoro autonomo ad un medico veterinario e a un artigiano maniscalco, per gli anni 2011 e 2012 e che pertanto si rende necessario procedere con estrema urgenza con l'affidamento di nuovi incarichi, allo scopo di evitare che le mancate cure adeguate possano arrecare disagi o gravi danni alla salute degli animali di proprietà comunale;

Richiamate le normative in materia di attribuzione di incarichi di lavoro autonomo, ove riferibili alla fattispecie in oggetto, come di seguito dettagliato:

1. Decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6: per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, l'amministrazione comunale può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa (...);
2. Decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6, lettera a): l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici determinati;
3. Decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6, lettera b): l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno;
4. Decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6, lettera c): la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
5. Decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6, lettera d): devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;



6. Decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6: si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria (...) per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo (...) dei mestieri artigianali;

7. Legge 244 del 2007, articolo 3, comma 55: gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste da atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale;

8. Legge 244 del 2007, articolo 3, comma 56: con apposito regolamento comunale sono fissati limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi; il limite massimo di spesa annua è fissato con deliberazione del Consiglio comunale;

9. Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 798 del 2008, articolo 2, comma 1: programmazione annuale;

10. Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 798 del 2008, articolo 4: attestazione dell'assenza di professionalità interne idonee alla prestazione in oggetto;

11. Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 798 del 2008, articolo 6: procedura selettiva;

Richiamata la disciplina in materia – e con riferimento all'elenco di cui sopra – e confrontata con i presupposti relativi alla procedura di incarico in oggetto, come di seguito elencato:


Punti 1, 3, 10, 11: per i motivi di urgenza sopra citati, si ritiene di richiamare la situazione già verificata nei precedenti simili atti di incarico per la cura dei cavalli, attestando quindi l'impossibilità di individuare all'interno dell'Ente le figure professionali necessarie (medico veterinario e maniscalco), dotati delle necessarie professionalità e strumentazione tecnica; allo stesso tempo si è ritenuto di garantire la trasparenza e la correttezza amministrativa attraverso la richiesta di alcuni preventivi, come di seguito riepilogato;

Punti 2, 7: si fa riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 18.5.2012, Programma n. 4 ("Arezzo, Città che genera sicurezza"); inoltre, l'oggetto delle prestazioni è essenziale per garantire il corretto svolgimento del servizio di Polizia Municipale a cavallo, istituito con la deliberazione sopra richiamata ed applicato per tutte le manifestazioni di maggiore rilevanza organizzate o che vedono il coinvolgimento ufficiale dell'Amministrazione comunale, come previsto anche all'articolo 32 del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 878 del 21.12.2010 (esempio: la Giostra del Saracino, le cerimonie di commemorazione e celebrazione ufficialmente istituite con norme statali);

Punti 4, 5, 6: la prestazioni richieste sono occasionalmente fornite, con scadenza 31.12.2013, da soggetti professionalmente abilitati, dotati di strumentazione propria ed al di fuori delle sedi comunali; i compensi sono determinati di seguito nel presente atto;

Punti 8, 9: nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, e delle conseguenti adozioni di atti determinanti per la piena applicazione della disciplina in materia di incarichi professionali, non sono attualmente disponibili la programmazione annuale degli incarichi professionali e il relativo limite massimo della spesa;

Verificato pertanto necessario procedere ad individuare due professionisti cui affidare rispettivamente i servizi di veterinario e di maniscalco per il periodo giugno-dicembre 2013, al fine di assicurare continuità nella prestazione delle necessarie cure ai cavalli in dotazione alla Polizia Municipale;



Dato atto inoltre che:

- per i suddetti servizi sono richieste prestazioni considerate standard (vaccinazioni, terapie e ferrature) e pertanto è stata esperita una indagine di mercato con il criterio dell'affidamento al prezzo più basso, mediante richiesta di preventivo a n. 3 medici veterinari e n. 3 artigiani maniscalchi presenti nel territorio, alcuni dei quali in precedenza già affidatari di tali servizi per questa Amministrazione;

- sono pervenute le offerte dei seguenti n. 3 veterinari: dottor Stefano Cavallini, dottor Pierfrancesco Montecchi, dottoressa Valentina Vagheggi; e dei seguenti n. 3 maniscalchi: Alberto Fellini, Davide Cosimi e Fabio Falini;

Dato atto altresì che da un primo esame dei preventivi è emersa una parità di prezzi tra gli offerenti veterinari e tra gli offerenti maniscalchi e pertanto è stato richiesto un ulteriore ribasso;

Visti i ribassi pervenuti, e valutato che le migliori offerte risultano rispettivamente le seguenti:

Medico veterinario dottor Pierfrancesco Montecchi, Località Campriano 42/b, Arezzo, Partita IVA 01981700519:

- vaccinazione influenza e tetano: € 24,00;
- chiamata diurna più eventuali terapie: € 20,00;
- urgenza notturna o chiamata festiva più eventuali terapie: € 45,00;

Maniscalco Alberto Franco Fellini, Via Verrucola 10, Poggibonsi SI, Partita IVA 00703560524:

- ferratura standard per un cavallo: € 75,00 + IVA 21%;

Ritenuto pertanto, in attesa dell'approvazione del Bilancio 2013 e stante l'incertezza delle risorse finanziarie, di affidare il servizio di veterinario al dottor Pierfrancesco Montecchi e di maniscalco al signor Alberto Franco Fellini;

Ritenuta la spesa complessiva pari ad € 1.800,00 presumibilmente occorrente per il periodo giugno-dicembre 2013;

Preso atto che, per quanto riguarda le cure sanitarie, considerati i vaccini obbligatori, i periodici controlli e le analisi di diverso tipo, si prevede una spesa presunta pari ad € 1.000,00, mentre per ciò che concerne le attività di maniscalco si prevede una spesa presunta di € 800,00;


Ritenuta la propria competenza in base al testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000), alle norme in materia di ordinamento degli uffici (statuto comunale e regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) e al decreto del Sindaco n. 14 del 31 gennaio 2012, con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Comandante della Polizia Municipale;

### **Determina**

Di affidare per il periodo giugno-dicembre 2013 i seguenti servizi al fine di assicurare le necessarie cure ai due cavalli in dotazione alla Polizia Municipale:

- medico veterinario al dottor Pierfrancesco Montecchi, Località Campriano 42/b, Arezzo, Partita IVA 01981700519;
- artigiano maniscalco al signor Alberto Franco Fellini, Via Verrucola 10, Poggibonsi SI, Partita IVA 00703560524;

Di impegnare l'importo complessivo di € 1.800,00, presumibilmente occorrente per finanziare le spese per la cura dei due cavalli in dotazione alla Polizia Municipale, rispettivamente per il servizio veterinario e per l'attività di artigiano maniscalco;



Di imputare l'importo di cui sopra al capitolo 19.426 del bilancio 2013 (centro di costo AP), come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto;

**Dà atto**

Che l'impegno della somma di cui sopra viene assunto nel rispetto dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto l'importo non è frazionabile e il mancato impegno comporterebbe un grave pregiudizio per il regolare svolgimento del Servizio di Polizia Municipale a cavallo;

Che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica che si viene a costituire si adempie totalmente nell'esercizio 2013;

Che la spesa in oggetto è riferita al centro di costo 1450 (costi e ricavi comuni Vice Comandante);

Che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per la fornitura in oggetto è stato assegnato il codice CIG Z1E0A3C611;

Che il presente atto è stato sottoposto al controllo preventivo del Segretario generale, il quale ne ha verificato la conformità all'ordinamento, ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni, articolo 8, comma 4, lettera c);

Che il presente atto e i dati di sintesi degli incarichi in oggetto saranno pubblicati nel sito web del Comune di Arezzo, in conformità con la normativa in materia (Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo; Circolare n. 2 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica);

Che i rapporti con i professionisti incaricati saranno regolati dalle seguenti bozze di convenzione:

.....  
**Convenzione per l'affidamento del servizio di medico veterinario per la cura di n. 2 cavalli in dotazione alla Polizia Municipale.**

L'anno duemilatredici (2013), il giorno ....., con la presente scrittura privata, da valersi e tenersi nei modi migliori di legge

TRA

Il Comune di Arezzo, con sede in Arezzo, Piazza della Libertà 1, C.F. e P.IVA 00176820512, rappresentato, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dell'art. 84 dello Statuto Comunale e dell'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, dalla dottoressa Valeria Meloncelli, nata a ..... il ....., in qualità di Comandante della Polizia Municipale


E

Il dottor Pierfrancesco Montecchi medico veterinario, nato a ..... il ....., residente in Arezzo, Località Campriano 42/b, P.IVA 01981700519;

Premesso che con provvedimento dirigenziale n. ....del ..... è stato disposto l'affidamento del servizio di medico veterinario al dottor Pierfrancesco Montecchi per le prestazioni necessarie alle cure di n. 2 cavalli in dotazione alla Polizia Municipale del Comune di Arezzo

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Il Comune di Arezzo conferisce al dottor. Pierfrancesco Montecchi l'incarico di medico veterinario per le prestazioni necessarie alle cure di n. 2 cavalli



in dotazione alla Polizia Municipale del Comune di Arezzo. Il Dr. Pierfrancesco Montecchi dovrà garantire le seguenti prestazioni mediche:

- a) vaccinazione influenza e tetano: € 24,00 cadauna;
- b) chiamata diurna più eventuali terapie: € 20,00 cadauna;
- c) urgenza notturna o chiamata festiva più eventuali terapie: € 45,00 cadauna.

Art. 2) L'incarico di cui alla presente convenzione ha natura di lavoro autonomo, svolto in via non esclusiva.

Art. 3) L'incarico avrà durata dal ..... al 31 dicembre 2013 e dovrà essere rispettato il budget di spesa definito dall'Amministrazione comunale, verificando periodicamente con la stessa l'andamento economico-organizzativo delle prestazioni.

Art. 4) Il Comune di Arezzo corrisponderà al dottor Pierfrancesco Montecchi veterinario, quale compenso per le prestazioni mediche di cui alla presente convenzione, la somma complessiva pari ad € 1.000,00 al lordo di ogni onere previdenziale, fiscale e assistenziale, comprensiva di IVA se e in quanto dovuta, che verrà liquidata su presentazione di relative fatture e fino alla concorrenza della somma stanziata. Il pagamento dei compensi:

- è connesso alla corretta esecuzione delle prestazioni, le quali comportano una responsabilità etica, in quanto effettuate su animali ed incidendo pertanto sul benessere degli stessi;

- sarà erogato dietro presentazione delle fatture relative a ciascun intervento effettuato.

Art. 5) In caso di gravi inadempimenti imputabili alla parte, quali il mancato adempimento di tutto o in parte di quanto stabilito negli articoli precedenti, la presente convenzione si intenderà risolta; in caso di risoluzione della convenzione per inadempienza, verrà applicata alla parte una penale pari al 3% dell'importo previsto a carico dell'Amministrazione comunale. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 6) La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese relative e sue consequenziali si intendono a carico del contraente.

Art. 7) Per qualsiasi controversia, nessuna esclusa, concernente l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Arezzo.

Letto, approvato e sottoscritto.

.....  
**Convenzione per l'affidamento del servizio di maniscalco per i n. 2 cavalli in dotazione alla Polizia Municipale.**


L'anno duemilatredecim (2013), il giorno ..... con la presente scrittura privata da valersi e tenersi nei modi migliori di legge

TRA

Il Comune di Arezzo, con sede in Arezzo, Piazza della Libertà 1, C.F. e P.IVA 00176820512, rappresentato, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, dell'art. 84 dello Statuto Comunale e dell'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, dalla dottoressa Valeria Meloncelli, nata a ..... il ....., in qualità di Comandante della Polizia Municipale

E

Il signor Alberto Franco Fellini, maniscalco, nato a ..... il ....., residente in Via Verrucola 10, Poggibonsi SI, P.IVA 00703560524;



## COMUNE DI AREZZO

Premesso che con provvedimento dirigenziale n. ....del ..... è stato disposto l'affidamento del servizio di maniscalco al signor Alberto Franco Felini per le prestazioni necessarie alle cure di n. 2 cavalli in dotazione alla Polizia Municipale del Comune di Arezzo

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Il Comune di Arezzo conferisce al signor Alberto Franco Felini l'incarico di maniscalco per le prestazioni necessarie alle cure di n. 2 cavalli in dotazione alla Polizia Municipale del Comune di Arezzo. Il Maniscalco signor Alberto Franco Felini dovrà garantire le seguenti prestazioni:

a) ferratura standard per ciascun cavallo effettuabile ogni 6-8 settimane circa: cadauna € 75,00 + IVA 21%.

Art. 2) L'incarico di cui alla presente convenzione ha natura di lavoro autonomo, svolto in via non esclusiva.

Art.3) L'incarico avrà durata dal ..... al 31 dicembre 2013 e dovrà essere rispettato il budget di spesa definito dall'Amministrazione comunale, verificando periodicamente con la stessa l'andamento economico-organizzativo delle prestazioni.

Art. 4) Il Comune di Arezzo corrisponderà al signor Alberto Franco Felini maniscalco, quale compenso per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la somma complessiva pari a € 800,00 al lordo di ogni onere previdenziale, fiscale e assistenziale, comprensiva di IVA se e in quanto dovuta, che verrà liquidata su presentazione di relative fatture e fino alla concorrenza della somma stanziata. Il pagamento dei compensi:

- è connesso alla corretta esecuzione delle prestazioni, le quali comportano una responsabilità etica, essendo effettuate su animali ed incidendo pertanto sul benessere degli stessi;

- saranno erogati dietro presentazione delle fatture relative a ciascun intervento effettuato.

Art. 5) In caso di gravi inadempienze imputabili alle parti, quali il mancato adempimento di tutto o in parte di quanto stabilito negli articoli precedenti, la presente convenzione si intenderà risolta; in caso di risoluzione della convenzione per inadempienza, verrà applicata alle parti una penale pari al 3% dell'importo previsto a carico dell'Amministrazione comunale. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 6) La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese relative e sue consequenziali si intendono a carico del contraente.


Art. 7) Per qualsiasi controversia, nessuna esclusa, concernente l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Arezzo.

Letto, approvato e sottoscritto.

.....

### Dà atto inoltre

Che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo pretorio.



Il Comandante della Polizia Municipale  
dottoressa Valeria Meloncelli

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di 30 giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n.104/2010.

Il presente atto è distribuito come segue:

- Ufficio Affari generali;
- Servizio Finanziario;
- Ufficio Supporto alla pianificazione strategica;
- Ufficio Gestione del personale;
- Soggetti incaricati.

(pc/sf)